

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - CONTRATTO QUADRO

Con la presente scrittura le Società:

- **F.A.R. SpA**, con sede in in Belluno – Via Loreto, 3 e sede operativa in Feltre-Villapaiera Via Camp Lonc 17 (P.I. e C.F. 00776810251), in persona di Legale rappresentante (di seguito: FAR)
- e:
- **CLIENTE** con sede in (C.F..... - P. IVA.....)
(di seguito: il Cliente)

Premesso che:

- FAR produce e commercializza, tra l'altro, **FILI TEMPRATI AD ALTA RESISTENZA** (di seguito: i Prodotti)
- il Cliente, che dichiara di ben conoscere le caratteristiche dei Prodotti di FAR e di ritenerli idonei alle proprie esigenze produttive, è interessato a rifornirsi degli stessi presso FAR

Ciò premesso, FAR e il Cliente si danno reciprocamente atto che i patti e le condizioni di cui al presente contratto regoleranno i futuri contratti di fornitura di merce che tra esse saranno stipulati, onde convengono quanto di seguito:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Prezzi e pagamenti

- 2.1 Salvo diversi specifici accordi scritti, il prezzo che il Cliente dovrà corrispondere a FAR per l'acquisto dei Prodotti e le condizioni di pagamento saranno quelli praticati da FAR alla propria clientela al momento dell'ordine, come specificato nella conferma d'ordine.
- 2.2 L'importo indicato nelle fatture di vendita della FAR si intende sempre al netto di sconti, arrotondamenti e spese di ogni genere e tipo.
- 2.3 Qualora gli accordi tra FAR e Cliente prevedano il pagamento dei Prodotti acquistati mediante bonifico bancario, resta inteso che ogni spesa e/o onere relativo alle banche intermediarie utilizzate dalla banca del Cliente sarà integralmente a carico di quest'ultimo.
- 2.4 In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi nella misura prevista dalla Legge (Decreto Legislativo n. 231 del 2002 - che recepisce la direttiva 2000/35/C.E. - e successive modificazioni), fatto in ogni caso salvo l'eventuale maggior danno, nonché il diritto di FAR di sospendere le forniture già programmate e/o quello di risolvere il presente contratto.

Articolo 3 - Ordini e conferme - Consegne

- 3.1 Il Cliente si impegna a far pervenire per iscritto a FAR i propri ordini con indicazione delle specifiche tecniche e dei quantitativi da consegnarsi.
Ricevuti gli ordini del Cliente, FAR provvederà a comunicare per iscritto le proprie conferme d'ordine, fatto salvo il diritto di rifiutare l'ordine per motivi tecnici o economici.
- 3.2 La data di consegna, ove convenuta, si intende sempre indicativa e potrà prorogarsi per cause di forza maggiore, caso fortuito, scioperi, nonché per esigenze organizzative e produttive di FAR, che impongano un più lungo periodo, delle quali FAR darà notizia al Cliente. L'eventuale differimento non darà diritto al Cliente di rifiutare i Prodotti, di richiedere il risarcimento dei danni o anche solo di ritardare i pagamenti.
- 3.3 La consegna si intende effettuata secondo le indicazioni contenute nella conferma d'ordine, in difetto delle quali si intende franco fabbrica di FAR, ciò anche ove sia pattuito che la spedizione, o parte di essa, debba venire curata da FAR, nel qual caso quest'ultima agirà come mandatario del Cliente, restando inteso che il trasporto sarà effettuato a spese e rischi di quest'ultimo.
Se non diversamente pattuito, la consegna franco fabbrica FAR dei prodotti avviene mediante comunicazione di avviso di merce pronta, al Cliente.
Decorsi quindici giorni dalla comunicazione di merce pronta senza che i Prodotti siano ritirati, FAR avrà la facoltà di dichiarare per risolto il contratto ovvero di agire per l'adempimento del contratto avente ad oggetto l'ordine, fatto salvo in ogni caso, il risarcimento del danno.
- 3.4 Qualora l'esecuzione della prestazione di FAR diventi anche solo parzialmente o temporaneamente impossibile, compreso il caso di interruzione della fabbricazione da qualsiasi causa dipendente, escluso il mero arbitrio di FAR, essa avrà diritto a sua scelta di ritardare per congruo periodo le consegne ovvero di ridurre il quantitativo della merce ancora da consegnare, ovvero di annullare totalmente o parzialmente l'ordine, senza che il Cliente abbia diritto a richiedere compensi o indennizzi, ovvero di rifiutare l'esecuzione parziale e prorogata dell'ordine.

BELLUNO, data

LUOGO, data

F.A.R. SPA

IL CLIENTE

.....
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

.....
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

Articolo 4 - Imballaggi

Aspi, bancali, rocchetti, sui quali vengono forniti i Prodotti devono essere restituiti, con resa franco fabbrica FAR, in Feltre, Villapaiera Via Camp Lonc 17 o Tezze sul Brenta, Via Laghi 64 entro 60 giorni dalla consegna. Tutti i predetti imballaggi non sono cedibili e dovranno essere resi con documento di trasporto per il regolare scarico, perfettamente integri come all'atto della consegna. I pezzi eventualmente mancanti o danneggiati saranno addebitati al Cliente al prezzo in vigore al momento della fatturazione.

Decorsi 60 giorni dalla data della consegna senza che sia avvenuto il reso degli imballaggi, FAR è autorizzata dal Cliente a procedere alla fatturazione.

Sarà in facoltà di FAR esigere cauzione per la restituzione degli imballaggi per un importo pari a 1/2 del loro valore.

Articolo 5 - Reclami

- 5.1 Eventuali reclami aventi ad oggetto la quantità o la tipologia dei Prodotti devono essere comunicati per iscritto a FAR entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento degli stessi da parte del Cliente.
- 5.2 Eventuali reclami sulla qualità della merce devono essere denunciati per iscritto dal Cliente a FAR entro e non oltre 8 giorni dalla loro scoperta, tassativamente corredati di riserve scritte al trasportatore e possibilmente di documentazione fotografica all'atto dello scarico; per i vizi non apparenti, il termine per la denuncia non potrà essere superiore a 60 giorni dalla consegna, intendendosi tale termine come quello ragionevolmente necessario per sottoporre la merce ad ogni congruo controllo tecnico.
- 5.3 Nessuna denuncia di vizi potrà comunque considerarsi, decorso un anno dalla consegna dei Prodotti.
- 5.4 L'accertato vizio dei Prodotti darà diritto al Cliente di ricevere in restituzione una parte di prezzo proporzionale alla merce restituita, che in ogni caso non potrà superare il valore di quanto fornito.
- 5.5 In nessun caso FAR assume garanzie in relazione all'uso specifico cui il Cliente ha destinato i Prodotti acquistati.
- 5.6 FAR non potrà essere ritenuta responsabile di perdite e danni, inclusa la mancata produzione, qualunque ne sia la causa, onde nessun risarcimento potrà essere richiesto a FAR.
- 5.7 Eventuali reclami relativi a vizi della merce (merce bagnata e/o ossidata, merce mal posizionata, imballo merce danneggiato, ecc.) conseguenti al trasporto della stessa devono essere comunicati, a pena di decadenza, per iscritto al trasportatore ed alla FAR, al momento del ricevimento dei Prodotti, apponendo le dovute riserve sui documenti di trasporto (CMR). Il Cliente, pertanto, si intenderà decaduto da qualsiasi azione e dal diritto alla garanzia per vizi qualora non ne abbia provveduto alla denuncia nei modi e nei termini sopra indicati.

Articolo 6 - Clausola risolutiva

- 6.1 FAR ha la facoltà di dichiarare per risolto il contratto con effetto immediato, mediante semplice comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R., in caso di:
 - mancato pagamento, alle scadenze pattuite, delle somme dovute dal Cliente in base ai contratti aventi ad oggetto i singoli ordini;
 - fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o analoghe procedure concorsuali ovvero messa in liquidazione del Cliente.
- 6.2 FAR avrà altresì la facoltà di dichiarare per risolto il contratto avente ad oggetto il singolo ordine quando la propria prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa.
- 6.3 Il contratto si intenderà nondimeno automaticamente risolto, con esclusione di qualsiasi indennizzo, salvo l'obbligo di un preavviso scritto di mesi sei in capo a FAR, nel caso di cessazione per qualsiasi causa della fabbricazione o commercio dei Prodotti.

Articolo 7 - Disposizioni varie

- 7.1 Nessuna delle Parti avrà il diritto di cedere a terzi il contratto, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, fermo in ogni caso il diritto di FAR di cedere i crediti derivanti dalle proprie forniture a factors, banche o compagnie di assicurazione.
- 7.2 Qualora una qualsivoglia disposizione del contratto dovesse essere ritenuta inefficace in quanto in contrasto con una norma di legge, le Parti provvederanno a modificare il contratto così da assicurarne la conformità a tale normativa. L'invalidità di una disposizione contrattuale non comprometterà la validità delle residue clausole che rimarranno valide e in vigore.
- 7.3 Ai fini della sua validità qualsivoglia modifica al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e debitamente sottoscritta da entrambe le Parti.
- 7.4 Il mancato esercizio da parte di una delle Parti dei diritti e delle facoltà riservate dal presente contratto, non potrà essere considerato come una rinuncia a tale diritto o facoltà o in qual si voglia modo compromettere la validità del presente contratto. Detto mancato esercizio non precluderà ad alcuna delle Parti la possibilità di far valere successivamente detti diritti e facoltà, o qualsivoglia altro diritto e facoltà previsti da questo contratto.
- 7.5 Qualsiasi comunicazione relativa a quanto previsto dal contratto così come dei contratti operativi che interverranno dovrà essere indirizzata alla sede legale di ognuna delle Parti.

BELLUNO, data

LUOGO, data

F.A.R. SPA

IL CLIENTE

.....
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante).....
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

Articolo 8 - Durata

Il presente contratto è a tempo indeterminato ed entra in vigore il giorno della sottoscrizione, onde ciascuna delle parti potrà recedere manifestando, mediante lettera raccomandata A.R., all'altra parte la propria volontà con un preavviso non inferiore a 60 giorni.

Articolo 9 - Legge Applicabile

Il presente contratto è sottoposto alla legge italiana.

Articolo 10 - Foro Esclusivo

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla risoluzione del presente contratto e/o degli ordini che ne conseguiranno, sarà competente il Foro di BELLUNO in via esclusiva.

Articolo 11 – Clausola “231”

Il Cliente dichiara:

- (i) di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs.231/01 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il "Decreto 231"), in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- (ii) di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il "Modello 231") e del codice etico (il "Codice") adottato da I.T.A. SpA e disponibili sul sito www.steelgroup.com;
- (iii) di non essere sino ad ora incorso nella commissione di uno degli illeciti contemplati nel Decreto 231 (i "Reati 231").

Tanto premesso, il Cliente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art.1381 c.c., si impegna a:

1. non commettere alcuno dei Reati 231 e ad informare immediatamente la Società nel caso di coinvolgimento in uno dei predetti Reati 231;
2. non violare i principi e i valori contenuti nel Codice;
3. non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo da indurre dipendenti e/o collaboratori di F.A.R. SpA a violare i principi del Codice;
4. segnalare all'Organismo di Vigilanza odv.far@steelgroup.com eventuali violazioni del Codice o del Modello 231.

L'inosservanza di tali impegni da parte della società costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la risoluzione di diritto del contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

BELLUNO, data

LUOGO, data

F.A.R. SPA

IL CLIENTE

.....
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

.....
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole del presente contratto sono state tra di loro liberamente negoziate; pertanto non vi è necessità di approvazione specifica di singole clausole ex art. 1341 cod. civ. che, nondimeno, per quanto occorra si esprime con riguardo a: art. 2 (prezzi e pagamenti); 3 (ordini e conferme – consegne); 5 (reclami); 6 (clausola risolutiva); 10 (foro esclusivo).

BELLUNO, data

LUOGO, data

F.A.R. SPA

IL CLIENTE

.....
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

.....
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)